

Elenco e testi normativi delle principali disposizioni riferibili all'Università, abrogate ex art. 24 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008

1. Legge 6 luglio 1940, n. 1038: Ordinamento delle segreterie universitarie (pag. 3).
2. Legge 29 agosto 1941, n. 1058: Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne (pag. 8).
3. Legge 26 febbraio 1949, n. 86: Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi (pag. 9).
4. Legge 1 agosto 1957, n. 743: Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati (pag. 10).
5. Legge 21 marzo 1958, n. 286: Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici (pag. 10).
6. Legge 21 marzo 1958, n. 287: Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore (pag. 11).
7. Legge 22 dicembre 1959, n. 1120: Disposizioni concernenti i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso (pag. 14).
8. Legge 29 novembre 1961, n. 1301: Norma interpretativa dell'art. 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 "Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato" nei riguardi degli edifici universitari ed affini (pag. 15).
9. Legge 9 febbraio 1963, n.153: Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma (pag. 15).
10. Legge 31 ottobre 1965, n. 1328: Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero (pag. 16).
11. Legge 6 ottobre 1967, n. 948: Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università (pag. 17).
12. Legge 12 dicembre 1967, n. 1220: Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (pag. 18).
13. Legge 5 febbraio 1968, n. 82: Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (pag. 18).
14. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, in materia di concorsi per merito distinto riservati ai professori di ruolo (pag. 19).
15. Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, n. 801: Modificazioni all'ordinamento didattico universitario (pag. 21).
16. Legge 11 marzo 1970, n. 85: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari (pag. 21).
17. Legge 27 maggio 1970, n. 378: Ammissione degli studenti dell'Università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (pag. 21).
18. Legge 22 gennaio 1971, n. 4: Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie (pag. 22).
19. Legge 29 ottobre 1971, n. 866: Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria (pag. 22).
20. Legge 6 dicembre 1971, n. 1045: Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (pag. 23).

21. Legge 9 agosto 1973, n. 523: Modifica all'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media (pag. 23).
22. Legge 9 agosto 1973, n. 525: Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico (pag. 24).
23. Legge 23 gennaio 1975, n. 29: Norme interpretative dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università (pag. 24).
24. Legge 22 luglio 1975, n. 328: Integrazione dei finanziamenti per la edilizia universitaria (pag. 24).
25. Legge 10 ottobre 1975, n. 551: Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria (pag. 25).
26. Legge 6 marzo 1976, n. 50: Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria (pag. 25).
27. Legge 24 dicembre 1976, n. 899: Finanziamento straordinario all'Università di Roma (pag. 28).
28. Legge 21 febbraio 1978, n. 46: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario (pag. 28).
29. Legge 28 ottobre 1981, n. 612: Concessione di un contributo per il quinquennio 1981-85 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (pag. 29).
30. Legge 11 ottobre 1986, n. 658: Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America (pag. 29).
31. Legge 7 febbraio 1987, n. 20: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986 (pag. 30).
32. Legge 1 agosto 1988, n. 326: Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno (pag. 30).
33. Legge 29 ottobre 1988, n. 456: Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988 (pag. 31).
34. Legge 12 aprile 1989, n. 131: Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università (pag. 31).
35. Legge 2 ottobre 1991, n. 315: Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione (pag. 31).
36. Legge 3 dicembre 1993, n. 500: Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Ateneo (pag. 32).

STRALCIO NORMATIVO DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Legge 6 luglio 1940, n. 1038

Ordinamento delle segreterie universitarie.

(G.U. n. 185, 8 agosto 1940, Serie Generale)

Art. 1 [3]

Le regie università ed i regi istituti dell'ordine universitario hanno una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria ed un altro per quelli di economato e cassa.

Alle segreterie delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario - esclusi quelli aventi ordinamento speciale ai sensi dell'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni - è addetto il personale amministrativo (gruppo A), di ragioneria (gruppo B) e d'ordine (gruppo C), di cui ai ruoli fissati dalla annessa tabella A, vistata dal ministro per l'educazione nazionale e dal ministro per le finanze.

Il personale di cui al precedente comma è statale ad ogni effetto di legge; i relativi ruoli sono aggiunti alle tabelle organiche esistenti per i dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.

Dalla data di applicazione della presente legge sono soppressi i ruoli dei direttori amministrativi, di cui alla tabella G, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.

Art. 2 [4]

Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici delle Segreterie universitarie sono richiesti i seguenti titoli di studio:

- a) per il ruolo della carriera direttiva: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;
- b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale;
- c) per il ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da Istituto tecnico commerciale;
- d) per il ruolo della carriera esecutiva la licenza di istituto medio di primo grado.

Art. 3

Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del senato accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità delle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

In caso di assenza o di impedimento del direttore amministrativo, le funzioni a lui attribuite sono affidate dal rettore o direttore, previa autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale, ad un funzionario di segreteria di gruppo A.

Negli istituti ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, ad un direttore amministrativo di altro istituto della sede.

Tale incarico è retribuito, a carico dell'istituto, con l'emolumento in ragione di lire 1500 annue, ridotte ai sensi dei regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 4

Al personale del gruppo A compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi.

Al personale del gruppo B compete la trattazione degli affari di ragioneria e di contabilità.

Il personale del gruppo C attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti, ed agli altri servizi d'ordine, secondo le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci.

Le funzioni di economo-cassiere sono affidate con decreto del rettore o direttore su deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università od istituto, ad uno degli impiegati dei gruppi suddetti. Le funzioni di economo-cassiere non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo-cassiere è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

Art. 5

Il contributo corrisposto dallo Stato alle regie università ed ai regi istituti dell'ordine universitario di cui al secondo comma del precedente art. 1 è diminuito dell'ammontare indicato nell'annessa tabella B, vistata dal ministro per l'educazione nazionale e dal ministro per le finanze. Cesserà, da parte dello Stato, il rimborso alle regie università ed ai regi istituti dell'ordine universitario delle somme corrispondenti alle maggiorazioni degli emolumenti stabiliti con i regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e con le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6

Nella prima applicazione della presente legge, nei posti vacanti nei gradi 6°, 7° ed 8° del gruppo A sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione del ministero dell'educazione nazionale, gli attuali direttori amministrativi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano organicamente grado uguale a quello cui appartengono i posti da conferire.

Gli attuali direttori amministrativi di 3 classe inquadrati, ai termini del precedente comma, nel grado 8° del ruolo del gruppo A, conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.

Art. 7

Nella prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ed il personale di segreteria degli istituti o facoltà di economia e commercio è inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del ministero dell'educazione nazionale, nei posti stabiliti nell'annessa tabella A, di gruppo e grado corrispondenti a quelli cui esso personale organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di segreteria dei gruppi amministrativo, di ragioneria e d'ordine a carico dei bilanci delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario di cui al comma secondo del precedente art. 1, organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, a posti di ruolo a norma dei rispettivi regolamenti interni vigenti, è inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del ministero dell'educazione nazionale, nei ruoli di cui all'annessa tabella A, in gradi, rispettivamente, non superiori al 9° del gruppo A, al 10° del gruppo B ed al 12° del gruppo C. Gli attuali segretari-capi assegnati al grado 9° del gruppo amministrativo conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.

La classificazione in ciascun grado è effettuata in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione predetto, tenuto conto, per ciascun impiegato, dell'anzianità di servizio, nonché dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.

Art. 8

All'atto dell'inquadramento previsto nel precedente art. 7 non può essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento dell'attuale posizione gerarchica o che comporti trattamento economico complessivo, a titolo di stipendio e di supplemento di servizio attivo, superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Peraltro il personale di cui al secondo comma del citato art. 7 conserva, a carico dell'università od istituto, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia in godimento all'atto dell'inquadramento rispetto a quello inerente, ai medesimi titoli, al grado conseguito in base all'inquadramento stesso.

Al personale delle segreterie universitarie che viene statizzato per effetto della presente legge, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme del regio decreto 25 novembre 1926-V, n. 2404, salvo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

Agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, saranno considerati gli stipendi utili a pensione eventualmente più favorevoli attribuiti dagli istituti universitari al personale anzidetto.

L'onere del trattamento di quiescenza viene ripartito, fra lo Stato e gli istituti universitari, in proporzione alla durata dei servizi prestati alle rispettive dipendenze.

Le norme contenute nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai direttori e capi di segreteria dei regi istituti dell'ordine universitario di cui all'art. 10 della legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.

Il secondo periodo di detto art. 10 è abrogato.

Art. 9

Effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i posti risultanti disponibili nei gradi superiori all'iniziale di ciascun gruppo sono conferiti mediante promozione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, limitatamente al conferimento dei posti disponibili ai sensi del precedente comma, le promozioni ai gradi di cui appresso potranno effettuarsi con le modalità rispettivamente indicate:

- a) i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per la promozione ai gradi superiori all'8° del gruppo A sono ridotti di un anno e mezzo. Nessun funzionario potrà tuttavia fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione;
- b) sono esonerati dall'esame per la promozione al grado 8° del gruppo A, i primi segretari del ruolo transitorio di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, i quali conseguirono il grado di primo segretario ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, e i primi segretari ed i segretari capi dei ruoli transitori predetti i quali, anteriormente all'applicazione del regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, sostennero, con esito favorevole, esami per l'assegnazione al grado 9° del gruppo medesimo;
- c) sono esonerati dagli esami per la promozione al grado 9° del gruppo B gli impiegati del gruppo di ragioneria, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti dell'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per la partecipazione agli esami per la promozione al grado medesimo ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispondente al 9° del gruppo B a seguito di apposito esame di promozione;
- d) al grado 11° del gruppo C - oltre il personale avente i requisiti per la promozione per anzianità congiunta al merito - sono promossi, con dispensa dall'esame, gli impiegati del gruppo d'ordine, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti di anzianità di almeno dieci anni ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispondente all'11° del gruppo C a seguito di apposito esame di promozione.

Tutte le promozioni, di cui al presente articolo, sono effettuate in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del consiglio d'amministrazione del ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10

I posti che, effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7 risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli nei gruppi A, B e C, tenuto anche conto delle vacanze nei gradi superiori, possono essere conferiti, mediante concorsi per esami riservati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, che prestino servizio presso le regie università e regi istituti dell'ordine universitario, per i quali non siano stati espletati concorsi in applicazione della legge medesima e che non abbiano partecipato a concorsi similari indetti per altre regie università o regi istituti dell'ordine universitario.

Per l'ammissione al concorso a posti di ruolo amministrativo è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, oppure di altro titolo accademico ad esse lauree equipollente.

Per l'ammissione al concorso a posti nel ruolo di ragioneria è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera b), del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età.

Art. 11

A coloro che abbiano conseguita la nomina in ruolo a seguito, rispettivamente, dei concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e dell'art. 10 della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, dell'art. 4 del regio decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256, e dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, in relazione ai servizi prestati in qualità di avventizio presso le segreterie delle regie università e dei regi istituti dell'ordine universitario.

In relazione ai servizi di ruolo prestati presso le segreterie universitarie, ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni dell'art. 4, penultimo comma, e dell'art. 5, ultimo comma, del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 12

Limitatamente ad uno solo dei concorsi per merito distinto e ad uno solo degli esami d'idoneità da indire, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la promozione al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B, ed ai soli fini della partecipazione al concorso od esame predetto, il personale inquadrato o nominato nei ruoli dei gruppi A e B di cui all'annessa tabella A e proveniente, rispettivamente, dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della presente legge, sarà considerato in servizio dal 16 aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo amministrativo e dal 1° aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo di ragioneria.

Coloro che avranno superato il concorso per merito distinto o l'esame d'idoneità di cui al presente articolo potranno conseguire la promozione soltanto dopo il compimento dell'anzianità prescritta dalle disposizioni vigenti in materia per la partecipazione in via normale al concorso od all'esame medesimo.

In ogni caso coloro che, in applicazione del precedente comma, non avranno potuto conseguire la promozione al grado 8° del gruppo A od al grado 9° del gruppo B perché sforniti della richiesta anzianità, verranno assegnati, allorché potrà farsi luogo alla promozione stessa, ai posti loro spettanti in base all'ordine di graduatoria dell'esame o concorso e che resteranno ad essi riservati, intendendosi, a tal fine, promossi con riserva di anzianità, gli impiegati precedentemente assegnati ai detti gradi per effetto del rispettivo esame o concorso.

Art. 13

I posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali di ciascun gruppo dopo l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente art. 10, tenuto anche conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori, saranno conferiti, mediante concorsi pubblici per esame, nei modi ed alle condizioni stabiliti nell'art. 2 della presente legge.

Il ministro per l'educazione nazionale ha peraltro facoltà, nella prima applicazione della presente legge, di conferire, per assunzione nel grado iniziale del gruppo B, non più di un terzo dei posti che, ai termini del precedente comma, risulteranno vacanti nel gruppo medesimo, mediante concorso per esame, riservato al personale di ruolo di gruppo C delle amministrazioni dello Stato, il quale sia in possesso del titolo di studio di cui al terzo comma del precedente art. 10 e di tutti gli altri necessari requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia ed abbia esercitato, per almeno cinque anni, funzioni proprie del ruolo cui appartengono i posti messi a concorso.

Art. 14

Per la composizione delle commissioni giudicatrici, il numero delle prove, le materie d'esame e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 10 e 13, comma secondo, della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 2 aprile 1938-XVI, emanata, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1816, in relazione ai concorsi di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317.

Art. 15

Sono abrogati il regio decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 2193, e qualunque altra disposizione contraria alle norme della presente legge o con essa incompatibile.

Art. 16

Il ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1940-XVIII.

Tabella A [5]

Gruppo A		
Grado	Qualità	Posti
5°	Direttore amministrativo di 1° classe	5
6°	Direttore amministrativo di 2° classe	16
7°	Segretario capo di 1° classe	20
8°	Segretario capo di 2° classe	27
9°	Primo segretario	39
10°	Segretario	65
11°	Vice-segretario	
		172

Gruppo B		
Grado	Qualità	Posti
7°	Ragioniere capo di 1° classe	9
8°	Ragioniere capo di 2° classe	22
9°	Primo ragioniere	30
10°	Ragioniere	45
11°	Vice-ragioniere	
		106

Gruppo C		
Grado	Qualità	Posti
9°	Archivista capo	16

10°	Primo archivista	52
11°	Archivista	104
12°	Applicato	258
13°	Alunno d'ordine	85
		515

Tabella B - Diminuzione del contributo dello Stato ai regi istituti dell'ordine universitario

Regia università di Bari	L. 160.340
Regia università di Bologna	L. 357.690
Regia università di Cagliari	L. 113.020
Regia università di Catania	L. 142.560
Regia università di Firenze	L. 366.000
Regia università di Genova	L. 226.190
Regia università di Macerata	L. 27.690
Regia università di Messina	L. 109.270
Regia università di Milano	L. 245.600
Regia università di Modena	L. 58.610
Regia università di Napoli	L. 667.320
Regia università di Padova	L. 187.580
Regia università di Palermo	L. 361.120
Regia università di Parma	L. 61.050
Regia università di Pavia	L. 88.070
Regia università di Perugia	L. 88.170
Regia università di Pisa	L. 162.570
Regia università di Roma	L. 753.380
Regia università di Sassari	L. 34.940
Regia università di Siena	L. 74.960
Regia università di Torino	L. 250.480
Regia università di Trieste	L. 102.320
Regio politecnico di Milano	L. 146.000
Regio politecnico di Torino	L. 174.650
Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia	L. 45.210
Regio istituto superiore di architettura di Venezia	L. 45.210
	L. 50.050.000

Note:

- 1 Per l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 24 agosto 2008, vedi l'art. 24, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
- 2 Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1460.
- 3 Per la sostituzione dei ruoli organici del personale delle segreterie universitarie vedi le tabelle H, I, L, M e N della legge 3 novembre 1961, n. 1255.
- 4 Articolo sostituito dall'art. 21, comma 2, L. 3 novembre 1961, n. 1255.
- 5 Tabella sostituita dalla tabella A allegata al D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1253, per effetto dell'art. 1 dello stesso.

2. Legge 29 agosto 1941, n. 1058

Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne

(G.U. n. 235, 4 ottobre 1941, Serie Generale)

Art. 1

Presso le università di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, e presso il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia è istituita, a carico del bilancio dello Stato, la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

A tali scuole dovranno iscriversi tutti gli studenti che eseguono corsi di laurea o di diploma per cui siano previsti dall'ordinamento didattico vigenti esami in lingue straniere moderne; vi si potranno iscrivere anche coloro che seguono corsi di laurea e di diploma per i quali non siano previsti insegnamenti linguistici.

Gli studenti del Regio politecnico di Torino e del Regio politecnico di Milano si iscriveranno alla scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne istituita, rispettivamente, presso la locale Regia università; quelli del Regio istituto universitario di architettura di Venezia si iscriveranno alla scuola istituita presso il locale Regio istituto universitario di economia e commercio.

Art. 2

Presso ciascuna delle scuole anzidette l'insegnamento sarà impartito per le lingue francese, tedesca, inglese, spagnola, e sarà diretto a preparare i giovani alla sicura e piena conoscenza della lingue stesse, intese come lingue viventi.

L'insegnamento sarà svolto in corsi di lezioni e di esercitazioni orali e scritte.

Art. 3

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, numero 100, saranno determinati l'ordinamento didattico delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, la durata dei vari corsi in relazione ai corsi di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti, nonché gli esami, annuali e finali, che dovranno essere sostenuti e superati.

Lo stesso decreto stabilirà anche i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato finale.

Gli iscritti ai corsi di laurea o di diploma per i quali siano prescritti dall'ordinamento didattico vigenti esami in lingue straniere moderne non potranno essere ammessi all'esame di laurea o di diploma se non avranno conseguito l'attestato di cui al comma precedente.

Per gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento delle lingue straniere moderne, che si impartisce nel corso stesso, avrà la durata di un biennio, anziché di un triennio, e sarà opportunamente integrato con quello, di carattere pratico, delle scuole suddette secondo modalità e norme che saranno stabilite dal decreto Reale di cui al presente articolo.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in architettura e al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari seguiranno il corso di lingua straniera moderna presso le scuole istituite ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4

Ad ogni scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne saranno assegnati, per ciascuna lingua, un posto di professore e due posti di lettore.

Art. 5

I professori terranno normalmente i corsi di lezione e dirigeranno e coordineranno i corsi stessi e tutti i relativi corsi di esercitazione.

Essi saranno assunti in seguito a concorso, secondo le stesse norme che regolano i concorsi a cattedre universitarie. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno, però, composte di tre soli professori o cultori della materia.

All'atto della nomina i professori anzidetti saranno inquadrati nel grado 8° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni civili dello Stato. Dopo cinque anni di permanenza nel grado 8°, previo giudizio favorevole reso sulla loro attività didattica, sentite le Facoltà interessate, dal Senato accademico dell'Università o Istituto cui appartengono, essi saranno promossi al grado 7°; dopo otto anni di permanenza nel grado 7° conseguiranno il grado 6°.

Qualora il sopra accennato giudizio del Senato accademico non sia favorevole, i professori anzidetti potranno essere mantenuti in servizio, per un altro biennio, dopo di che il Senato accademico, con la stessa procedura di cui al comma precedente, si pronunzierà nuovamente sulla loro attività didattica.

Nel caso che anche il secondo giudizio sia sfavorevole essi saranno dispensati dal servizio.

Nei riguardi dei professori delle scuole istituite ai sensi del precedente art. 1 si osserveranno, in quanto applicabili, per ciò che si riferisce allo stato giuridico, le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 6

I lettori saranno assunti nei ruoli delle singole Università e dei singoli Istituti universitari in seguito a concorso, secondo le norme che regolano i concorsi per posti di aiuto e assistente nelle Università e negli Istituti universitari.

Essi saranno inquadrati, all'atto della nomina, nel grado 11° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni civili dello Stato e potranno conseguire la promozione al grado 10° in base alle stesse disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti universitari.

Nei loro riguardi si applicheranno le disposizioni, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, e successive modificazioni, concernenti il personale aiuto e assistente universitario e i lettori.

Art. 7

A ciascuna Università e a ciascun Istituto presso i quali sarà istituita la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne lo Stato corrisponderà annualmente, in aggiunta al contributo stanziato in bilancio, la somma di L. 169.600 per la retribuzione spettante ai lettori, rimanendo direttamente a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico spettante ai professori delle scuole stesse.

Note:

1 Per l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 24 agosto 2008, vedi l'art. 24, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

3. Legge 26 febbraio 1949, n. 86

Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi.

(G.U. n. 72, 29 marzo 1949, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile -- in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso -- entro i limiti stabiliti dall'art. 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Tale decorrenza, tuttavia, non può essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, conseguì la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

S'intendono in conseguenza modificate -- ai soli effetti giuridici -- le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da conferire.

Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la successiva applicazione dei precedenti commi.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:

1 Per l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 24 agosto 2008, vedi l'art. 24, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

4. Legge 1 agosto 1957, n. 743

Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati

(G.U. n. 214, 29 agosto 1957, Serie Generale)

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali clinicizzati ai sensi degli artt. 27 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli Enti interessati.

Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal precedente articolo 1.

Gli enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato, ai sensi del comma precedente, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 3

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Le eventuali convenzioni che si rendesse necessario stipulare fra i vari Enti interessati per stabilire le modalità di erogazione delle somme e per disciplinare quanto altro non contemplato dalla presente legge o da convenzioni esistenti saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

Art. 4

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per la pubblica istruzione, sarà approvato il programma delle opere da eseguire in applicazione della presente legge.

Art. 5

La somma prevista dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 1 miliardo e 200 milioni nell'esercizio 1958-59 e di lire 1.100.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-1960 al 1961-62.

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-1958, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 6

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Note:

1 Per l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 24 agosto 2008, vedi l'art. 24, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

5. Legge 21 marzo 1958, n. 286 (Abrogato)

Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.

(G.U. n. 88, 12 aprile 1958, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonché di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1963, n. 310.

Detta indennità non è cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.

Art. 2

A favore del personale di cui al precedente articolo nonché di quello tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto agli Osservatori astronomici, è istituita una indennità di lavoro notturno per servizio di otto ore prestatato dalle ore 22 alle ore 6, nella misura di lire 350 per notte.

La suddetta indennità non è cumulabile, per gli stessi periodi di servizio, con i compensi orari per lavoro straordinario.

Art. 3

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1958.

Al maggior onere di lire 13.500.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte mediante diminuzione di pari importo nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:

1 Abrogata dall'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734. Successivamente tale abrogazione è stata confermata dall'art. 24, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

6. Legge 21 marzo 1958, n. 287

Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

(G.U. n. 88, 12 aprile 1958, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico.

Qualora il titolo di studio non sia corrispondente a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui dà accesso il titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4° categoria si prescinde dal titolo di studio purchè si siano esplicate le mansioni corrispondenti.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati a far tempo dall'assunzione presso le Università.

L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1° luglio e il 1° dicembre 1957.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata già conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Il servizio prestato alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo è utile ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 2

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni.

Nelle more dell'attuazione del disposto del precedente comma, il personale di cui sopra è considerato, ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi per esame speciale indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e non ancora espletati, come effettivamente collocato nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo di cui ha esercitato le funzioni per il periodo di tempo previsto dal citato decreto legislativo n. 262.

Il personale avente titolo all'applicazione del disposto del precedente comma potrà, nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di partecipazione ai concorsi predetti, partecipazione che s'intende regolata dalle norme stabilite nei decreti con i quali sono stati indetti i concorsi stessi.

Art. 3

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università ed Istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qualifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 4

In quanto non contrastino con le norme del precedente art. 3 si applicano, nei confronti del personale tecnico di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

Art. 5

Il personale non di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Università ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, è considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Art. 6

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che, trovandosi da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso, sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma, dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo le cui funzioni esplicava alla data nella quale ha maturato il titolo al collocamento nel ruolo speciale transitorio stesso.

Il personale che in applicazione di questo articolo è immesso, sino alla data della nomina in ruolo, nei ruoli speciali transitori, potrà, su domanda e ai fini del trattamento di quiescenza, ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo, precedentemente prestati pagando il contributo di riscatto.

Art. 7

I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico e del personale ausiliario, compete il trattamento economico previsto per il personale di cui all'art. 1 della presente legge.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 8

Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del personale ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, a quello del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

Art. 9

Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si può provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce Rossa Italiana, da Scuola convitto professionale per infermiere o da Ordini religiosi.

In tali casi saranno tenuti vacanti, nell'organico degli infermieri, proprio degli Istituti clinici interessati, tanti posti quante sono le persone che vengono poste a disposizione degli Istituti stessi.

Per tutta la durata della convenzione lo Stato rimborserà alla Università, per ogni posto di infermiere tenuto vacante ai sensi del precedente comma, una somma pari a quella all'uopo prevista dalla convenzione.

Tale somma, il cui importo non deve eccedere il costo medio di un posto di infermiere, può essere integrata di un coefficiente di maggiorazione da stabilire nella convenzione stessa al fine di fronteggiare eventuali supplenze.

La convenzione è sottoposta ad approvazione mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le convenzioni attualmente in vigore sono riconosciute valide agli effetti dell'applicazione del presente articolo, alle cui norme dovranno, peraltro, essere adeguate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto rettorale, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale tecnico ed ausiliario.

La Commissione è composta di tre professori ordinari, nominati su proposta del Senato accademico, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva, appartenente ai ruoli del personale delle Segreterie universitarie.

Art. 11

Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite.

I procedimenti disciplinari, già trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio.

I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 12

E' istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

In tale contingente, da determinarsi ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potranno essere immessi gli operai non di ruolo che, alla data del 1° dicembre 1957, abbiano non meno di due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore. L'inquadramento ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 per coloro che alla data stessa erano in possesso dei due anni di anzianità o dalla data successiva, anteriore al 1° dicembre 1957, nella quale si è compiuto il biennio di anzianità. Per quanto concerne i salariati in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa, resta peraltro fermo che l'inquadramento medesimo ha effetto, in applicazione del comma primo dell'art. 12 della legge 24 luglio 1957, n. 756, dal 1° luglio 1956.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle Università o della predetta Scuola normale di Pisa a far tempo dalla data di assunzione.

A decorrere dal 1° giugno 1958, al personale di cui al presente articolo che nell'esercizio delle proprie mansioni sia tenuto a compiere un lavoro particolarmente pericoloso presso cattedre, istituti o cliniche che saranno indicate in apposita tabella da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, è estesa l'indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Al personale assegnato al contingente di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i salariati dello Stato.

Art. 13

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreterie e negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale tecnico e ausiliario.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

Art. 14

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione può, in rapporto alle singole cessazioni dal servizio, per qualsiasi causa, di personale non di ruolo, assumere personale non di ruolo ai sensi, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dallo successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

Art. 15

Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa.

Per quanto riguarda il personale dei predetti Istituti e della predetta scuola, le disposizioni sopra citate applicano in quanto siano più favorevoli di quelle contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 756 e 3 dicembre 1957, n. 1210.

Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui agli articoli 7, comma terzo, ed 8 della legge 24 luglio 1957, n. 756, nonché a quello previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si prescinde dal limite di età, ferma restando, peraltro, l'osservanza del disposto di cui all'art. 13, comma secondo, della presente legge.

Art. 16

I provvedimenti per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione, anche nei confronti del personale per il quale i provvedimenti stessi dovrebbero essere adottati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai rettori delle Università o dei direttori degli Istituti dell'istruzione superiore.

Art. 17

Alla maggiore spesa di L. 1.080.000.000 inerente all'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte:

- a) quanto a lire 880.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
- b) quanto a lire 200.000.000 a carico del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:

1 Per l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 24 agosto 2008, vedi l'art. 24, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

7. LEGGE 22 dicembre 1959, n. 1120

Disposizioni concernenti i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso.
(G.U. n. 2, 4 gennaio 1960, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

I professori assunti in ruolo universitario per effetto dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, conservano l'ufficio di professore di ruolo, ai fini dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 19 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, citato.

Ai professori stessi è data, tuttavia, la possibilità di chiedere il collocamento fuori ruolo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di età.

Art. 2

La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino collocati fuori ruolo, senza pregiudizio per coloro che siano stati nominati o trasferiti alla stessa cattedra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

8. LEGGE 29 novembre 1961, n. 1301

Norma interpretativa dell'art. 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 "Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato" nei riguardi degli edifici universitari ed affini.

(G.U. n. 314, 19 dicembre 1961, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

9. LEGGE 9 febbraio 1963, n. 153

Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma.

(G.U. n. 65, 8 marzo 1963, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' istituita presso l'Università degli studi di Roma, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari al fine di promuovere l'incremento scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di curare la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola speciale di cui al precedente comma è sostitutiva della Scuola già esistente, con eguale denominazione, presso l'Università degli studi di Roma.

Art. 2

La Scuola cura la preparazione professionale di:

- a) archivisti;
- b) conservatori di manoscritti;
- c) bibliotecari.

I corsi, distinti secondo le sezioni di cui al comma precedente, hanno la durata di un biennio e danno adito rispettivamente al conferimento del diploma di:

- a) archivista-paleografo;
- b) conservatore di manoscritti;

c) bibliotecario.

Art. 3

La Scuola è governata dal Consiglio, composto dal preside eletto a norma delle vigenti disposizioni legislative, dai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola, nonché dai professori di ruolo ordinario e straordinari delle Facoltà dell'Università di Roma, titolari di discipline costitutive dell'ordinamento didattico della Scuola, che verrà determinato con le modalità di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il preside della Scuola fa parte del Senato accademico dell'Università di Roma.

Art. 4

L'organico della Scuola comprende i due posti di professore di ruolo assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, e il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 29 novembre 1954.

Art. 5

Agli effetti dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere nonché gli studenti delle medesime facoltà che abbiano superato gli esami del primo biennio. Coloro che non siano in possesso del diploma di maturità classica dovranno sostenere, per iscriversi alla Scuola, una prova che attesti la loro conoscenza della lingua greca.

Art. 7

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e, in quanto attiene alle tasse e soprattasse e ai contributi di qualsiasi natura, le disposizioni legislative concernenti gli studenti delle Facoltà.

Art. 8

All'Università degli studi di Roma è corrisposto un assegno annuo di lire 4.000.000 quale contributo dello Stato per il funzionamento della Scuola. La relativa spesa farà carico sul capitolo n. 147 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Disposizioni transitorie

Art. 9

Per gli allievi iscritti al primo anno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Università di Roma, è ridotta ad un biennio a norma del precedente art. 2, comma secondo.

Art. 10

Nella prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, di cui al precedente art. 3, il Consiglio della Scuola sarà composto dai professori di ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa e dai professori di ruolo di altra Facoltà dell'Università di Roma che siano titolari degli insegnamenti costitutivi della Scuola previsti dall'art. 151 dello statuto della predetta Università di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

10. LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1328

Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero.

(G.U. n. 311, 14 dicembre 1965, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e modificata con legge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sostituito dal testo che segue: "n. 3.-Titoli didattici, fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.

B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.

C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento:

a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di "ottimo", punti 1;

per ogni qualifica di "valente", punti 0,50;

per ogni qualifica di "buono", punti 0,25;

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:

per ogni qualifica di "ottimo", punti 0,66;

per ogni qualifica di "distinto", punti 0,32;

per ogni qualifica di "buono", punti 0,16. Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali. Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a "sufficiente," non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A)".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

11. LEGGE 6 ottobre 1967, n. 948

Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università.

(G.U. n. 269, 27 ottobre 1967, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli incarichi nei confronti del personale universitario di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e del personale di cui all'art. 1 - lettere b), f) e g) - e all'art. 44 - lettere a) e b) - della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Il conferimento degli incarichi al personale universitario di cui al comma precedente, da adottarsi con decreto rettorale, resta subordinato alle condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente, dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli 22-bis e 26-bis, sub art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 2

Le funzioni di controllo preventivo di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con il precedente articolo, sono devolute, rispettivamente, alle Ragionerie regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

12. LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1220

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

(G.U. n. 322, 27 dicembre 1967, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, il fondo di cui al precedente comma è fissato in lire 7.500.000.000 e a tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

13. LEGGE 5 febbraio 1968, n. 82

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie.

(G.U. n. 57, 1° marzo 1968, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è fissato, per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, in lire 3 miliardi.

Il finanziamento di cui al precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, saranno stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2

I comuni, le province, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, indicati nell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione di opere ospedaliere previste dalla legge 30 maggio

1965, n. 574, nonchè dalla presente legge, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

I mutui accordati agli enti indicati nel comma precedente godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi con le prescrizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Le disposizioni della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono estese, a richiesta dei competenti organi amministrativi delle università e degli istituti universitari, alla costruzione, al completamento ed all'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari.

L'importo dei contributi da destinare alle finalità indicate nel comma precedente non può superare il venti per cento degli stanziamenti.

Il programma di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è approvato, per la parte concernente le opere indicate nel presente articolo, di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4

I benefici di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.

Art. 5

E' attribuita alla direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di edilizia universitaria ospedaliera ivi compresi gli ospedali clinicizzati ed i policlinici, già assegnata alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata dello stesso Ministero.

Art. 6

Alla spesa di lire 3 miliardi per il 1967 e di lire 6 miliardi per il 1968, prevista dalla presente legge, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1967 e 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

14. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, in materia di concorsi per merito distinto riservati ai professori di ruolo.

(G.U. n. 265, 17 ottobre 1968, Serie Generale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

I concorsi per merito distinto previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata con la legge 19 ottobre 1965, n. 1204, si svolgono, per i professori della scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, salvo quanto è diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2

Le materie e i gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi riservati ai professori della scuola media sono elencati nella tabella annessa al presente decreto. Sono di conseguenza aboliti i concorsi di cui ai numeri da 1 a 4 della tabella A e da 86 a 93 della tabella B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Latabella annessa al presente decreto determina per ciascun concorso per esami e per titoli il tipo di prova (scritta o scritto-grafica) e ne indica il contenuto. La lezione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie stabilito con decreto ministeriale 24 aprile 1963 e consta, nei casi indicati nellatabella annessa al presente decreto, anche in un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Per i professori di materie tecniche commerciali di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, l'esame per i concorsi per merito distinto consiste in una prova scritta vertente su di un argomento compreso nei programmi stabiliti per i concorsi a cattedre di materie tecniche commerciali nelle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, e in una lezione su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle anzidette materie.

Art. 3

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono indetti i concorsi per merito distinto per i posti disponibili nella scuola media al 1° ottobre 1964, al 1° ottobre 1965 ed al 1° ottobre 1966, ai quali possono partecipare coloro che alle date suddette erano in possesso dei requisiti previsti negli articoli 4 e5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Ai fini di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1965 ed al 1° ottobre 1966 è disposta con riserva nei confronti di coloro che partecipano anche ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre dell'anno precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella annessa

Concorsi per merito distinto riservati ai professori della scuola media

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o scritto-grafica)
1) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	Ruolo corrispondente della scuola media	Prova scritta: La prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornata cultura letteraria e storica, ovvero a scelta del candidato, nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa allo autore ed all'opera da cui è desunto il testo.
2) Lingua straniera	Id.	Prova scritta: prima parte: versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte: dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso.
3) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Id.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico.
4) Educazione artistica	Id.	Prova scrittografica: svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo.
5) Applicazioni tecniche maschili	Ruoli corrispondenti della scuola media (ruolo B e ruolo C)	Prova scrittografica: svolgimento di un tema su un argomento del programma di insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
6) Applicazioni tecniche femminili	Id.	Prova scrittografica: svolgimento di un tema su un argomento del programma di insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa, degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
7) Educazione musicale	Ruolo corrispondente della scuola media	Prova scritta: prima parte: svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte: elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci, notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato

Nota: La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Per i concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

15. DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 801

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

(G.U. n. 185, 22 luglio 1968, Serie Generale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche all'ordinamento didattico vigente;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dall'elenco degli insegnamenti complementari della tab. III (laurea in giurisprudenza) è soppresso, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, l'insegnamento n. 8 di "diritto coloniale";

b) dall'elenco degli insegnamenti complementari della tab. IV (laurea in scienze politiche) sono soppressi, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, gli insegnamenti n. 10 di "economia coloniale" e n. 11 di "geografia ed etnografia coloniale";

c) nella tab. V (diploma in statistica) l'insegnamento fondamentale n. 8 di "sociologia generale e sociologia coloniale" assume la denominazione di "sociologia generale";

d) dall'elenco degli insegnamenti fondamentali della tab. X (diploma di magistero in economia e diritto) è soppresso l'insegnamento di "economia coloniale";

e) dall'elenco degli insegnamenti complementari della tab. XXXIV (laurea in geografia) è soppresso, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, l'insegnamento n. 7 di "economia coloniale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

16. Legge 11 marzo 1970, n. 85

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari.

(G.U. n. 71, 20 marzo 1970, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari, con la seguente modificazione: All'art. 1 è aggiunto seguente comma: "I consigli di facoltà approveranno i piani di studio entro il termine di trenta giorni dalla data fissata per la loro presentazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

17. LEGGE 27 maggio 1970, n. 378

Ammissione degli studenti dell'Università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti.

(G.U. n. 155, 22 giugno 1970, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli studenti i quali siano regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università che, in via di fatto, è stata in funzione in tali anni nella città di Assisi, sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico 1970-71, presso le facoltà, statali e riconosciute dallo Stato, di magistero e di lingue straniere, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano degli studi di detta università, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati. Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purchè iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

Art. 2

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nell'Università di Assisi, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

18. LEGGE 22 gennaio 1971, n. 4

Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie.

(G.U. n. 26, 1° febbraio 1971, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971.

Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.

Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.

Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati [1].

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 3 giugno 1971, n. 360.

19. LEGGE 29 ottobre 1971, n. 866

Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituto di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria.

(G.U. n. 276, 30 ottobre 1971, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

I rettori delle università, i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facoltà universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

20. LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1045

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

(G.U. n. 316, 15 dicembre 1971, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

Art. 2

Il fondo di cui all'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è stabilito sia per l'esercizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972 in lire 20.000.000.000.

Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi risultante dalla presente legge si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

21. LEGGE 9 agosto 1973, n. 523

Modifica all'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

(G.U. n. 221, 28 agosto 1973, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è aggiunto il seguente comma: "L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

22. LEGGE 9 agosto 1973, n. 525

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico.
(G.U. n. 221, 28 agosto 1973, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già confermate, sono scadute dopo il 30 ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973.

La proroga della borsa già scaduta viene concessa, con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attività posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.

Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete formulare la proposta per la conferma della borsa, è tenuto altresì ad attestare la effettiva continuazione dell'attività svolta dal borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve essere erogato il corrispondente rateo della borsa.

Ai fini dei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio per giovani laureati e per lire 3.679.750.000 alle borse di addestramento didattico e scientifico.

All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

23. LEGGE 23 gennaio 1975, n. 29

Norme interpretative dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università.

(G.U. n. 61, 5 marzo 1975, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Tra i destinatari dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, nonché i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

24. LEGGE 22 luglio 1975, n. 328

Integrazione dei finanziamenti per la edilizia universitaria

(G.U. n. 207, 5 agosto 1975, Serie Generale)

Art. 1

Per gli scopi di cui al titolo II della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975 è iscritto lo stanziamento di lire 50 miliardi.

Tale stanziamento è ripartito tra le Università e le singole istituzioni universitarie con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. LEGGE 10 ottobre 1975, n. 551

Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria.

(G.U. n. 309, 22 novembre 1975, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la concessione dei contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

Art. 2

Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo sono ammesse le spese per revisione dei prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato previsto dalle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

Art. 3

All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

26. LEGGE 6 marzo 1976, n. 50

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

(G.U. n. 74, 20 marzo 1976, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 a 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria, comprendente la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammmodernamento di sedi universitarie, nonché il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui all'art. 2 della presente legge.

Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non impiegabili a norma dell'art. 2 della presente legge sono utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel precedente comma.

Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale; le spese per l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, sulla base dei programmi poliennali formulati dalle università e istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e delle proposte del comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'art. 4 della presente legge, approva con proprio decreto il programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo di cui al primo comma del presente articolo.

Successivamente con singoli decreti, in conformità al programma, il Ministro per la pubblica istruzione approva i finanziamenti delle opere di ogni singola università o istituzione universitaria di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Detto programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle università.

Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura di cui al quinto comma del presente articolo.

Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro per la pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

A partire dal 1981, nell'anno che prevede la fine di ciascun programma, unitamente all'anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonché le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;

75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;

125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;

150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;

100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Per la eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili è riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2

Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresì, i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

Art. 3

Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto, nel seguente ordine, dei sottoindicati criteri di priorità:

1) completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie già esistenti o di ampliamento delle stesse, richieste da verificate esigenze di migliore funzionalità;

2) costruzione e completamento di sedi di università già funzionanti ed istituite in data non anteriore al 1968;

3) costruzione e completamento di nuove sedi di università già funzionanti, per esigenze di decongestionamento o di decentramento;

4) costruzione di opere edilizie relative a università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'art. 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766. A tal fine sarà riservato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge.

Le opere di edilizia universitaria comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e non ancora realizzate, escluse quelle di cui al precedente art. 2, saranno riconsiderate per essere eventualmente comprese, previa verifica, nel nuovo programma.

Art. 4

Il comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione;

tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle università e degli istituti universitari statali;

tre componenti di consigli di amministrazione delle università e degli istituti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentanti dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

Il comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente art. 1, in relazione alle richieste presentate dalle università e dalle istituzioni di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal comitato stesso.

Art. 5

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui al precedente art. 4, ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole università, non risultino ancora appaltate le opere programmate.

Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per le variazioni del programma di cui all'art. 1, comma ottavo.

Art. 6

I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. Detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Il consiglio di amministrazione dell'università può delegare, in tutto o in parte, l'ingegnere preposto all'ufficio tecnico universitario a compiere gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Le perizie di variante e suppletive relative ai progetti già approvati, purché non alterino la natura e la destinazione delle singole opere e l'importo dei relativi finanziamenti sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell'università.

Agli ingegneri degli uffici tecnici delle università possono essere affidati collaudi di opere realizzate in sede diversa da quella di servizio.

Art. 7

Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se in aumento.

L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Art. 8

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia universitaria.

Art. 9

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 10

A integrazione dei finanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge, le università e le istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

I mutui di cui al precedente comma - da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 35 anni - saranno garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Essi saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti di cui al precedente comma e gli istituti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Sui mutui contratti ai sensi dei precedenti commi può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con quello per la pubblica istruzione.

Le opere ammesse ai benefici di cui al precedente comma sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione con la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 1.

A decorrere dall'anno 1977 con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sarà iscritto apposito limite di impegno per la concessione dei contributi di cui al terzo comma.

TITOLO II
COPERTURA DELLA SPESA

Art. 11

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1976. Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

27. LEGGE 24 dicembre 1976, n. 899

Finanziamento straordinario all'Università di Roma
(G.U. n. 8, 11 gennaio 1977, Serie Generale)

Art. 1

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare all'Università di Roma, a valere sulle disponibilità di bilancio relative all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 33, sesto comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, un contributo di 4 miliardi, per l'acquisizione, anche mediante esproprio, e l'arredamento di edifici o gruppi di edifici che rappresentino una sede idonea alla installazione di facoltà o corsi di laurea.

Art. 2

Il giudizio di idoneità sugli edifici di cui all'articolo precedente è affidato ad una commissione nominata dal rettore e composta dai rappresentanti delle facoltà interessate, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Università, dall'ingegnere capo del genio civile, da un rappresentante designato dalla giunta del comune di Roma e da un rappresentante designato dalla giunta della regione Lazio.

Il giudizio di congruità sul prezzo di acquisto è reso dall'ufficio tecnico erariale.

Per le eventuali procedure espropriative e per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

28. Legge 21 febbraio 1978, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

(G.U. n. 59, , Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'art. 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennialmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre.

E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525.

29. LEGGE 28 ottobre 1981, n. 612

Concessione di un contributo per il quinquennio 1981-85 all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali

(G.U. n. 301, 2 novembre 1981, Serie Generale)

Art. 1

All'Università degli studi di Bologna è concesso per il quinquennio 1981-85 un contributo di lire 100 milioni per l'anno 1981 e di lire 150 milioni rispettivamente per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il John Hopkins University Bologna Center.

Gli enti universitari di cui al comma precedente provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.

Il John Hopkins University Bologna Center curerà direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato alla Università di Bologna.

Con apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University Bologna Center potranno essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.

Art. 2

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

30. LEGGE 11 ottobre 1986, n. 658

Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America.

(G.U. n. 240, 15 ottobre 1986, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine della istituzione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi presso l'Università Cornell, con sede in Ithaca, New York, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad erogare un contributo massimo di 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986, a favore della stessa Università, allorchè e nella misura in cui tale contributo risulti necessario e sufficiente a completare la copertura finanziaria della spesa di 1,5 milioni di dollari USA prevista dall'Università Cornell per l'istituzione della cattedra.

2. Al fine di accertare la realizzazione delle condizioni previste dal comma 1 per l'erogazione del contributo e la misura del contributo medesimo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà ottenere dal rettore dell'Università Cornell richiesta del contributo e copia della documentazione relativa all'effettivo reperimento e versamento degli ulteriori finanziamenti necessari per l'istituzione della cattedra ed al loro ammontare.

3. La Presidenza del Consiglio provvede a somministrare la somma di cui al primo comma mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dalla legge 26 marzo 1975, n. 92.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulla predetta apertura di credito è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state erogate, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro - Ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

31. Legge 7 febbraio 1987, n. 20

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986.

(G.U. n. 32, 9 febbraio 1987, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "per l'anno accademico 1985-1986" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987". All'articolo 2: il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'onere di lire 60 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute" e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il predetto accantonamento".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

32. LEGGE 1 agosto 1988, n. 326

Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.

(G.U. n. 186, 9 agosto 1988, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è autorizzato a bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e giovani diplomati di età, rispettivamente, non superiore a ventinove e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione, l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1 milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione all'estero delle borse di studio il relativo importo sarà pari a quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da fruire all'estero.
3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali, stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei settori connessi con gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel

capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al CNR per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

33. Legge 29 ottobre 1988, n. 456

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

(G.U. n. 256, 31 ottobre 1988, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

34. LEGGE 12 aprile 1989, n. 131

Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università.

(G.U. n. 91, 19 aprile 1989, Serie Generale)

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'Università di Bologna è concesso un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988, finalizzato allo sviluppo della informatizzazione, all'acquisto di attrezzature scientifiche per gli istituti e i dipartimenti, all'arricchimento degli archivi, delle biblioteche e dei musei dell'Università di Bologna, nonché all'attribuzione di premi di studio per giovani laureati.

2. La gestione dei fondi di cui al comma 1 è disciplinata in conformità al comma 2 dell'art. 4 della legge 16 marzo 1987, n. 113, e dalla normativa emanata in attuazione del medesimo.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del IX centenario dell'Università di Bologna che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1988, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvederà, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

35. LEGGE 2 ottobre 1991, n. 315

Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione.

(G.U. n. 236, 8 ottobre 1991, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. In occasione del VI centenario della fondazione dell'Università di Ferrara è concesso al predetto Ateneo un contributo di 3 miliardi di lire per il 1992.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto per:

- a) il recupero, il restauro, il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dall'Ateneo;
- b) la conservazione e il restauro di edifici di interesse storico ed artistico di proprietà dell'Università.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per il 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale".

36. LEGGE 3 dicembre 1993, n. 500

Concessione di un contributo di lire tre miliardi per l'anno 1993 all'Università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Ateneo.

(G.U. n. 287, 7 dicembre 1993, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'Università di Pisa è concesso un contributo straordinario fino a lire tre miliardi per l'anno 1993 finalizzato alla organizzazione di mostre, congressi e convegni, al recupero, al restauro, al riordino di materiale storico, archivistico e museografico, all'arricchimento di biblioteche, nonché all'attribuzione di premi a studiosi e giovani laureati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con i proventi della vendita ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Università di Pisa, che saranno emesse, secondo programma, nell'anno 1993, al netto delle spese di produzione e di quelle, conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. All'erogazione del contributo, che non potrà superare i tre miliardi di lire, si provvede, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati nell'ambito del citato programma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila, centomila. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, contingenti e la data dalla quale le monete hanno corso legale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.